Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 dicembre 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 settembre 1947, n. 1385.

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170;
Vista la legge 8 aprile 1937, n. 631;
Visto il decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 27;
Vista la legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 286;
Vista la legge 17 marzo 1941, n. 178;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1633;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' estesa dal 1° luglio 1947 fino al 31 dicembre 1948 l'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 480, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

E' altresì estesa dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1948 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 17 marzo 1941, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — TOGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1947, n. 1386.

Sistemazione territoriale delle zone dei comuni di Briga Marittima e di Tenda rimaste all'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le frazioni Carnino, Piaggia ed Upega, già appartenenti al comune di Briga Marittima, sono costituite in comune autonomo, con denominazione Briga Alta e sede municipale nella frazione Piaggia.

Il confine del territorio del comune di Briga Alta, cui viene aggregata la zona denominata « Regione delle Navette », già appartenente al comune di Tenda, è delimitato in conformità della pianta planimetrica sub *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

La frazione Realdo, già appartenente al comune di Briga Marittima, è aggregata al comune di Triora, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria sub *B* annessa al presente decreto.

Art. 3.

La zona di territorio già appartenente al comune di Tenda delimitata nella pianta planimetrica sub *C* annessa al presente decreto, è aggregata al comune di Limone Piemonte.

Art. 4.

Ai comuni di Briga Alta, Limone Piemonte e Triora sono attribuiti i beni patrimoniali dei comuni di Briga Marittima e di Tenda situati entro i confini dei rispettivi territori.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 52 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 ottobre 1947, n. 1387.

Miglioramenti economici ai graduati e militari di truppa delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paghe ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 489;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 239;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 260;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 328;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica sono fissate, a decorrere dal 1° giugno 1947, nelle seguenti misure nette:

1. — Militari in servizio di leva, trattenuti e richiamati:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

soldato, aviere	L.	45
caporale, aviere scelto	»	49
caporal maggiore, 1° aviere	»	55

b) con 40 o più mesi di servizio continuativo:

soldato, aviere	»	65
caporale, aviere scelto	»	72
caporal maggiore, 1° aviere	»	77

2. — Militari raffermati o vincolati a ferma speciale (soldati e avieri, caporali e avieri scelti, caporal maggiori e 1° avieri):

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del 1° anno di servizio	»	83
b) dopo il 1° anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio	»	85
c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio	»	118
d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio	»	156
e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio	»	200
f) dopo 11 anni di servizio	»	218

Art. 2.

Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette a decorrere dal 1° giugno 1947:

1. — Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di 2ª classe	L.	45
comune di 1ª classe	»	49
sottocapo	»	55

b) con più di 40 mesi di servizio:

comune di 2ª classe	»	65
comune di 1ª classe	»	72
sottocapo	»	77

2. — Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di 2ª classe	»	47
comune di 1ª classe	»	51
sottocapo	»	59

b) con più di 40 mesi di servizio:

comune di 2ª classe	»	70
comune di 1ª classe	»	74
sottocapo	»	80

3. — Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe	»	83
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	85
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	118
d) dopo 4 anni di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	156
e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni 2	»	200
f) sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo complementare annuale	»	218

4. — Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo	L.	118
b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo	»	156

Art. 3.

Ai graduati e militari di truppa delle Forze armate, vincolati a ferma speciale o raffermati, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore ed inabile al lavoro, è concessa dal 1° giugno 1947 una indennità speciale di L. 1500 mensili nette oltre una indennità complementare di L. 600 mensili nette, per la moglie e per ogni figlio convivente a carico, minore o inabile al lavoro, in sostituzione dell'indennità prevista dall'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 489, dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 239 e dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 260.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 600 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità complementari.

Ai militari stessi è concessa altresì per la moglie ed i figli a carico, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'indennità caro-pane prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Cingolani — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 55 — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1388.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 43 « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. - Razione viveri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-1948 è aumentato di lire sei miliardi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 53 — FRASCA.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1947.

Modificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 1° agosto 1947, concernente la fusione fra la società in nome collettivo Banco di Imperia Biancheri & C., con sede in Bordighera, e la ditta A. Pedemonte & C., società in nome collettivo, con sede in San Remo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947 relativo alla fusione fra la società in nome collettivo Banco di Imperia Biancheri & C. con sede in Bordighera e la ditta A. Pedemonte & C., società in nome collettivo con sede in San Remo, secondo le modalità e condizioni specificate nelle deliberazioni adottate in data 24 aprile 1947 dai rispettivi organi amministrativi;

Ritenuto che occorre rettificare l'art. 2 del suindicato decreto Ministeriale;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 1° agosto 1947 citato nelle premesse, è modificato come segue:

« L'azienda risultante dalla fusione assumerà la denominazione di « Banco di Imperia Biancheri & C. Società in nome collettivo » con sede legale in Bordighera e filiale in San Remo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(5201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Reggio Calabria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 9 settembre 1947, n. 2853; importo L. 92.295.000.

(5207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 dicembre 1947 - N. 223

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,95
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	59 —
Id. 5 % 1935	81,90
Redimibile 3,50 % 1934	69,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,20
Id. 5 % 1936	82,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	74,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,475
Id. 5 % convertiti 1951	95,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.